



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Istituzioni Scolastiche della Sardegna

p.c. Ambiti territoriali di
 Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017

Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato, con nota numero 2076 del 23 febbraio scorso, che le tasse scolastiche di cui all'art. 200, co.1, del d. 19s. 16 aprile 1994, n. 297, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del d. P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

tassa di iscrizione (che deve considerarsi esigibile <i>una tantum</i> all'atto dell'iscrizione al quarto anno)	euro 6,04
tassa di frequenza	euro 15,13
tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione (si precisa che, a seguito dell' Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.L. 15 giugno 2010, l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente)	euro 12,092
tassa di rilascio dei relativi diplomi	euro 15,13

L'art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l'altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.

I limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l'anno scolastico 2016/2017, in ragione dell' 1 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2016 (Documento di economia e finanza 2015 - fonte Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2015-2016 riferito all'anno di imposta 2014 in euro	Rivalutazione in ragione dell' 1% con arrotondamento all'unità di euro superiore in euro	Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2016-2017 riferito all'anno di imposta 2015 in euro
1	5.283,00	53,00	5.336,00
2	8.760,00	88,00	8.848,00
3	11.259,00	113,00	11.372,00
4	13.447,00	134,00	13.581,00
5	15.633,00	156,00	15.789,00
6	17.718,00	177,00	17.895,00
7 ed oltre	19.798,00	198,00	19.996,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Con l'occasione, in relazione al versamento dell' eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella C.M. 20 ottobre 2015, n. 20, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di

laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell' eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.

Relativamente al contributo scolastico si precisa che, in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curricolari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.).

Eventuali contributi possono dunque essere richiesti **solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie** con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E' pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d'ufficio, subordinare l'iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo che deve essere deliberato dal Consiglio di Istituto. Ulteriori chiarimenti sono disponibili nel sito del MIUR, con pagina dedicata alle tasse scolastiche, all'indirizzo

<http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml>

Cordiali saluti

Antonello Floris

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA
INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2,
DEL D. L.VO N. 39/93